

Ecc. mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Ricorso

Per il **Comitato Montalto Futura** c.f. 90138910568 in persona del suo legale rappresentante Sig. Carlo Alberto Falzetti (c.f. FLZCLL41R25C773A) con sede in Località Campo Santo Vecchio n. 1; **Comitato Maremma Viva** c.f. 91024010539.in persona del suo legale rappresentante Sig. Francesco Rosi (c.f. RSOFNC63R06E2300) con sede in Capalbio Centro D5; **Comitato Verde Tuscia** c.f. 90137520566, in persona del suo legale rappresentante Camilla Nesbitt (c.f. NSBCLL61L76H501M) con sede in Vocabolo Colonna 3, Orte (VT); **Comitato per la Salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia** c.f. 90136640563, in persona del suo legale rappresentante sig. Rodolfo Ridolfi (c.f. RDLRLF77L14H534H) con sede in Via Civita Castellana 51 01030 Corchiano (VT); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Avv.ti **Anton Giulio Lana**, C.F. LNANNG61R05D6120, e **Francesco Rosi**, CF. RSOFNC63R06E2300 ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest'ultimi difensori in via Emilio de Cavalieri, 11, come da mandati in calce al presente atto.

Contro

il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, già MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (C.F. 97047140583) in persona del Ministro pro tempore

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI in persona del Ministro pro tempore;

il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (C.F. 80230390587) in persona del Ministro pro tempore;

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore

la SOGIN S.p.A., (P.IVA 05779721009) in persona del legale rappresentante pro tempore

l'ISIN – ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (C.F. e P.IVA 97956490581), in persona del legale rappresentante pro tempore

Il presente atto viene notificato per conoscenza anche

nei confronti

della Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta della Regione Lazio pro-tempore

Della Provincia di Viterbo in persona del Presidente della Provincia pro tempore

Per

2

l'annullamento:

del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo MISE AOO_ENE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0031465 del 30 dicembre 2020 (**doc. n.1**) ; della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (detta anche CNAPI) adottata dalla Società SOGIN spa pubblicata il 5 gennaio 2021 (**doc. n. 2**); del documento redatto da SOGIN s.p.a. proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI; del documento della società So.G.I.N. del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI” (**doc. n. 3**); del DM del 7 agosto 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale è stata modificata la classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell'articolo 5 del D.

Lgs. 4 marzo 2014, n. 45 (**doc. n. 4**); del documento della società So.G.I.N. “Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI” (**doc. n. 5**); del DPCM del 30 ottobre 2019 “ Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ed il relativo allegato (**doc. n. 6**); Conclusioni del Seminario Nazionale disposte da SOGIN con documento del 15 dicembre 2021 (**doc. n. 7**); della Guida Tecnica n. 30 dell’ottobre 2020 adottata dall’ISIN recante previsioni sui “criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato” (**doc. n. 8**); nonché per quanto di ragione della Guida Tecnica n.32 adottata dall’ISIN dell’ottobre 2021“Criteri di sicurezza e di radioprotezione per impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi” (**doc. n. 9**).

* * * * *

Indice

Oggetto del ricorso	pag. 3
Legittimazione ed interesse ad agire	pag. 4
Fatto	pag. 4
Primo motivo di impugnazione	pag 12
Secondo motivo di impugnazione	pag 23
Terzo motivo di impugnazione	pag. 30
Conclusioni	pag. 34

* * * * *

Oggetto del ricorso

Oggetto del presente ricorso è la contestazione della Carta delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) per la realizzazione del Deposito Nazionale delle scorie radioattive, degli atti del procedimento che l’hanno approvata ed il

successivo atto di individuazione dell'ordine di priorità; nonché della successiva Guida Tecnica n. 30 adottata dall'ISIN nell'ottobre 2020. Carta Nazionale che ha individuato nella provincia di Viterbo 22 localizzazioni dichiarate idonee su 67 identificate in altre aree del territorio italiano

Legittimazione ed interesse ad agire

I Comitati ricorrenti hanno partecipato alla fase di presentazione delle osservazioni a seguito della pubblicazione della CNAPI, contestando la localizzazione di tutti e 22 siti identificati nella provincia di Viterbo.

Tutti i medesimi Comitati hanno partecipato al Seminario Nazionale cui all'art. 27 del D. Lgs. 31 del 2010 e ss.mm.ii. ed hanno presentato entro il 14 gennaio 2022 le ulteriori controdeduzioni.

Peraltro, la legittimazione sia di partecipazione al procedimento, sia di agire e, quindi, di presentazione del ricorso deriverebbe dal contenuto della Convenzione Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla Giustizia in materia ambientale, in seguito approvata dall'Unione Europea il 17 febbraio 2005 decisione 2005/370/CE del Consiglio.

* * * * *

Fatto

1. La vicenda trae origine da quanto previsto dalla legge delega 23 luglio 2009 n. 99 – con la quale l'Italia riavvia un nuovo programma nucleare; la delega viene attuata con il D. Lgs, n. 31 del 15 febbraio 2010:

“Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile

irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

2. Il 9 aprile 2010 viene presentata proposta di referendum per l’abrogazione del D. Lgs 31/2010; il 7 dicembre 2010 la Corte di Cassazione dichiara che sussistono i requisiti per procedere al referendum; in seguito la Corte Costituzionale con decisione del 12 gennaio 2011 definisce il quesito.
3. L’11 marzo 2011 succede un evento imprevedibile l’incidente di Fukushima terremoto e maremoto in Giappone; evento disastroso, non prevedibile, soprattutto nella simultaneità degli eventi che si sono verificati nelle vicinanze della centrale nucleare.
4. Subito dopo, di conseguenza, con D. Lgs n. 41 del 23 marzo 2011 viene modificato il D. Lgs. 31 del 2010 e qualche giorno dopo il D.L. 34 del 31 marzo 2011 (convertito in legge n. 75 del 2011) viene sospeso per un anno il nuovo programma nucleare:

5

“Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare”.
5. Il 1° giugno 2011 la Corte di Cassazione, invece di sospendere il referendum, in ragione della moratoria, conferma la consultazione e modifica il quesito con la richiesta di abrogazione del D.L. n. 34/2011, nella parte cui viene dato mandato al governo, di attuare successivamente il programma di energia nucleare.
6. Il referendum si vota il 12 e 13 giugno 2011, vota il 57% degli italiani ed il 95% dice sì all’abrogazione della norma contenuta nel D. L. n. 34/2011 si cancella la possibilità per l’Italia di avviare un nuovo programma nucleare.
7. Lo Stato Italiano non abroga il D. Lgs. 31 del 2010 (che aveva segnato l’avvio di un nuovo programma nucleare in Italia), ma lo modifica con una serie di interventi tra

cui D. lgs. 45 del 4 marzo 2014 “*attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”.

8. Quest’ultima normativa: all’art. 5 ha previsto la modifica della “*classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie*”; all’art. 6 identifica nell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) “*L’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione*”; all’art. 7 ha previsto la definizione del “*programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento*”; il successivo art. 8 ha individuato il contenuto del programma Nazionale.

6

9. Pertanto, il Programma Nazionale veniva a costituire il presupposto per l’avvio del sistema di gestione dei rifiuti radioattivi, e come si vedrà verrà approvato con DPCM del 30 ottobre 2019.

10. Tra le previsioni cui al D. Lgs. 31 del 2010 è rimasta la nozione di Deposito Nazionale unico, riferita all’allora vigente classificazione dei rifiuti identificati dalla Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» - 1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida Tecnica n. 26 del 1987.

11. Sulla base di questa normativa, peraltro non definita, tenuto conto che il D. Lgs. n. 45 necessitava di una sua applicazione, è stata adottata la Guida tecnica 29 redatta da ISPRA nel 2014 che fissa “*Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività*” (**doc. n. 10**).

12. La Società SOGIN s.p.a. il 4 giugno 2014 ha avviato la redazione della CNAPI che (da quanto emerge da provvedimento di nulla osta del MISE del 30 dicembre 2020) è stata definita il 2 gennaio 2015 con l'invio all'ISPRA; quindi, sia la Guida Tecnica 29, sia la redazione della CNAPI sono state adottate con il precedente regime.
13. Successivamente, con DM del 7 agosto 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata modificata la classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.
14. Tuttavia, la Guida Tecnica 29 non è stata adeguata, rispetto alla nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, con la conseguenza che la scelta delle aree idonee avrebbe dovuto riguardare solo un Deposito Nazionale che avrebbe potuto accogliere scorie radioattive di bassa attività ed una parte di quelle di media attività.
15. Ne consegue che, il Deposito Nazionale non potrebbe contenere scorie di media ed alta attività, neppure temporaneamente, né a breve, né a lunga durata, atteso che sarebbero comunque scorie non previste dai criteri fissati dalla Guida Tecnica 29.
16. Sta di fatto che tutto il procedimento in seguito sviluppato, come si avrà modo di precisare nel proseguo della presente trattazione, risulta essere del tutto illegittimo.
17. Altro elemento determinante è che la CNAPI, per ragioni ignote, non è stata mai resa pubblica prima della pubblicazione avvenuta il 5 gennaio 2021; come pure non è stata mai sottoposta a verifica prima della sua definizione e, quindi, è stata imposta con tutte le contraddizioni che sono state evidenziate e segnalate dai vari soggetti interessati, almeno dai Comitati ricorrenti rispetto alle 22 aree individuate nella provincia di Viterbo.

18. Questa contraddittorietà della Guida Tecnica 29 e della CNAPI risulta evidente anche a seguito del DM n. 340 del 10 dicembre 2018 (**doc. n. 11**), adottato, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali, che pur avendo espresso parere di compatibilità ambientale sulla proposta del Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, sul rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio (come previsto dal D. Lgs. N. 45 del 2014), ha, tuttavia, previsto 56 punti di prescrizioni e raccomandazioni, chiaramente non considerati dalla CNAPI.
19. Con DPCM del 30 ottobre 2019 è stato definito il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
20. L’ISIN nell’ottobre 2020 ha adottato la Guida Tecnica n. 30 *“criteri generali di sicurezza nucleare e radioprotezione per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione dei depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi, di sorgenti dismesse e di combustibile irraggiato, tenendo conto degli standard internazionali in materia”*.
21. Previsione, quest’ultima, del tutto anacronistica, in quanto, avrebbe dovuto essere adottata, non in concomitanza della pubblicazione della CNAPI, ma prima della redazione della Carta stessa; tanto è vero che l’ISIN ben comprendendo la illegittimità dell’intero procedimento, amplia le possibili soluzioni di stoccaggio dei rifiuti, anche presso gli impianti dove si trovavano le centrali nucleari dismesse, come possibile alternativa allo stoccaggio dei rifiuti ad alta attività presso il Deposito Nazionale.
22. Non solo ma considerando le evidenti e certe criticità del posizionamento di rifiuti a media e alta attività presso il deposito di superficie, ha dovuto affermare in modo

del tutto “ontologico” che, dal deposito superficiale, non si avrà alcuna forma di irraggiamento esterno e quindi di incidenza negativa per gli abitanti e l’ambiente.

23. Fatto che contrasta palesemente con i principi di sicurezza universalmente riconosciuti come validi per lo smaltimento dei rifiuti ad alta e media attività, per i quali queste tipologie di scorie radioattive debbono essere collocati a smaltimento in depositi geologici di profondità, gli unici in grado di garantire sicurezza per periodi di decine di migliaia di anni necessari al decadimento della radioattività.

24. Con successivo DM del 30 dicembre 2020 prot. n. 31465 il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente ha disposto il nulla osta alla pubblicazione sul sito della società SOGIN spa dei seguenti atti:

“della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020; dell’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio ambientali, definito dalla So.G.I.N. S.p.A. nel documento Rev.05 “Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI”, tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito; del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.; della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da smaltire, comprensivi di quelli previsti all’art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.

25. Il nulla osta ha precisato che:

“La So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni”.

26. Va evidenziato al riguardo che il decreto DM del 30 dicembre 2020 non fa alcun riferimento alle sopra citate richieste di chiarimento ed integrazioni incluse sia nel

DM 340 del 10/12/ 2018 che nel parere 2577 del 14/12/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale -Vias e Vas del MATTM. Né risulta possibile reperire documentazione attestante l'analisi e la valutazione di dette "raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni" contenute nei sopracitati documenti, antecedenti la emanazione del nulla osta di cui sopra.

27. Cosicchè la società SOGIN ha pubblicato sul sito la CNAPI concedendo un termine in seguito prolungato fino al 5 luglio 2021 per la presentazione delle osservazioni.
28. Come detto, tutti i Comitati ricorrenti hanno depositato, nei termini, proprie circostanziate osservazioni riferite alle 22 aree potenzialmente idonee, individuate nella provincia di Viterbo.
29. Terminata la fase delle Osservazioni SOGIN ha avviato nel settembre 2021 la fase del Seminario Nazionale, concedendo, ad ogni soggetto che aveva rappresentato la volontà di intervenire, tra cui i 5 Comitati, la possibilità di intervenire con un intervento orale della durata massima di 10 min.
30. Sogin ha così fissato differenti incontri differenziati per regioni; per la Regione Lazio sono state fissate due date, il 9 e 10 novembre 2021, sono intervenuti i rappresentanti di ogni Comitato ricorrente oltre altri soggetti giuridici ed istituzioni, che hanno rappresentato unanimemente il dissenso alla localizzazione.
31. Si è trattato in sostanza di una procedura anomala, nella quale Sogin è l'attore principale, detta le regole, risulta giudice di se stesso, interpreta a sua discrezione le osservazioni e ne trae le conclusioni in maniera del tutto autoreferenziale.
32. Il risultato finale è stato che SOGIN ha adottato le conclusioni del seminario pubblicandole nel sito da mese di dicembre 2021 senza dare alcun seguito alle osservazioni svolte da ciascun Comitato e conseguentemente senza svolgere alcuna forma di riscontro alle questioni sollevate in ordine alla validità della CNAPI,

ponendo così in essere una chiara violazione delle norme che regolano sia il procedimento sia l'obbligo di motivazione.

33. A dette conclusioni i Comitati ricorrenti hanno provveduto a depositare delle ulteriori osservazioni, per le quali a tutt'oggi non risultano enunciate controdeduzioni da parte di Sogin.

34. Ora, secondo le previsioni dettate dall'art. 27 del D. Lgs. 31 del 2010, la società SOGIN dovrà redigere la Carta Nazionale delle aree idonee (CNAI) per poi avviare la fase di scelta definitiva dell'area dove dovrà essere realizzato il Deposito Nazionale.

35. Ulteriore elemento in fatto di un certo rilievo è che l'ISIN nell'ottobre 2021 ha adottato la Guida Tecnica n. 32 individuando il campo d'azione:

“La presente Guida Tecnica definisce i criteri generali di sicurezza e di radioprotezione per l'esecuzione delle indagini tecniche per la qualificazione del sito, la progettazione, la costruzione, l'esercizio, la chiusura e la post - chiusura di impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi di molto bassa, bassa e media attività, come definiti in accordo alla classificazione del Decreto 7 agosto 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico”.

36. Sempre nella Guida Tecnica 32 viene precisato che:

“L' esercente deve progettare, costruire ed esercire un impianto di smaltimento, garantirne la chiusura ed effettuare la sorveglianza nel periodo di controllo istituzionale, con l'obiettivo di proteggere i lavoratori, la popolazione e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Deve essere adottato un approccio graduato, che tenga in considerazione il principio di ottimizzazione, correlato alla pericolosità dei rifiuti radioattivi smaltiti.”

37. I riferimenti normativi di detta Guida Tecnica sono identici a quelli della Guida Tecnica 30; tuttavia la Guida n. 32 si riferisce solo a rifiuti di molto, bassa, bassa e media attività; ma dal testo non si comprende come si conciliano le due Guide tecniche nn. 30 e 32, evidenziando un comportamento perplessivo delle Amministrazioni coinvolte in detto procedimento.

38. Ne consegue che, seppure, l'iter procedimentale non risulta essere definito, i Comitati ricorrenti ritengono che la CNAPI, così come è emerso dal Seminario Nazionale, è stata redatta su errati ed illegittimi presupposti e risulta lesiva delle prerogative assunte dalle parti ricorrenti e, quindi, i provvedimenti indicati in epigrafe vengono impugnati in ragione dei seguenti

Motivi in diritto

I.- Violazione dell'art. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 31/20210; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014; Violazione del giusto procedimento, violazione dell'art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività e di precauzione; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di potere per motivazione apparente, comunque perplessa e non adeguata alla delicatezza ed importanza sociale ed ambientale dei provvedimenti in contestazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento.

12

39. Come rappresentato nella ricostruzione in fatto, la CNAPI (Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee), per la identificazione del sito dove realizzare il Deposito Nazionale delle scorie radioattive, è stata redatta sulla base dei criteri e delle previsioni indicate dalla Guida Tecnica n. 29 del 2014.

40. Quest'ultima Guida tecnica ha fissato i “*Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività*”.

41. Pertanto, i 67 siti individuati nella CNAPI, tra cui i 22 siti insistenti nella provincia di Viterbo, sono stati identificati su detti presupposti, considerando, quindi, che il Deposito Nazionale dovesse accogliere solo rifiuti di bassissima, bassa e media attività (per queste ultime scorie solo alcune tipologie).

42. Come evidenziato, la CNAPI è stata predisposta nel gennaio 2015, quindi subito dopo l'emanazione della Guida Tecnica 29; mentre solo in seguito, con DM del Ministero dell'Ambiente in concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, del 7 agosto 2015, è stata disposta una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

43. Il richiamato Decreto ministeriale all'art. 1 prevede quanto segue:

“La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare è volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l'ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell'impatto sulle generazioni future. (...) I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione alla loro origine”.

44. Il successivo art. 4 identifica la classificazione dei rifiuti radioattivi:

45. a.- rifiuti radioattivi a vita media molto breve; b.- rifiuti radioattivi di attività molto bassa; c.- rifiuti radioattivi di bassa attività; d.- rifiuti radioattivi di media attività; e.- rifiuti radioattivi di alta attività.

46. Il medesimo articolo identifica rifiuti radioattivi di media attività:

“In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e quindi lo smaltimento in formazioni geologiche. Nelle more della disponibilità di un impianto di smaltimento in formazione geologica, tali rifiuti dovranno essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31”;

47. e alta attività:

“I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga

vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti è richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche. Nel periodo che precede lo smaltimento, tali rifiuti devono essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31".

48. Quest'ultimo Decreto ministeriale, in modo del tutto illogico e senza alcuna forma di giustificazione ritiene possibili che queste ultime due categorie di rifiuti, che dovrebbero essere stoccate in depositi geologici, in ragione della loro radioattività, possano essere stoccati in modo temporaneo ma di lunga durata anche in deposito superficiale quale quello che SOGIN si propone di costruire.

49. Rappresentazione che non viene giustificata da alcuna previsione normativa, né si comprende come si possa ritenere ammissibile che tali rifiuti non possano ritenersi dannosi per: "i lavoratori, la popolazione e l'ambiente" e che, quindi, siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell'impatto sulle generazioni future", per il solo fatto che viene previsto uno stoccaggio temporaneo peraltro senza durata.

14

50. Non può ritenersi sufficiente la semplice rappresentazione della temporaneità, riportata nel DM, per giustificare la presenza di detti rifiuti di media e alta attività in un deposito di superficie, quando gli stessi dovrebbero essere stoccati in un deposito geologico.

51. Addirittura, il Decreto in contestazione deve aggiungere che la temporaneità dovrà essere di lunga durata, senza indicarne, neppure, un arco temporale idoneo e senza fissare alcuna diversa ulteriore previsione.

52. Risulta evidente che le norme contenute nel richiamato Decreto, oltre ad essere prive di un qualsiasi supporto scientifico e, quindi, di motivazione, che,

chiaramente, non può essere, certamente, di tipo economico, stante l'assoluta delicatezza della materia trattata, è del tutto in contrasto, non solo con i principi fissati dall'art. 1 del medesimo Decreto, ma detta scelta risulta essere del tutto illogica e contraddittoria.

53. Invero, non si comprende come risulti possibile che detta tipologia di rifiuti di media ed alta attività, possa divenire innocua o perda la sua qualità di irradiazione fortemente dannosa per la salute umana e per l'ambiente, per il solo fatto che il Decreto Ministeriale in esame, dichiari che detto rifiuto potrà essere stoccato temporaneamente ma per lungo tempo in un deposito superficiale prima del deposito definitivo.

54. L'argomentazione è che detto specifico rifiuto radioattivo, per la sua dichiarata pericolosità, non potrebbe rimanere neppure un'ora in un luogo non adatto; né risulta comprensibile il motivo per il quale il medesimo rifiuto trovandosi già in una sede non definitiva, debba essere spostato in altro deposito, esso stesso non definitivo, attività che, oltre ad essere del tutto onerosa, arrecherebbe, proprio per il necessario trasporto, un ulteriore e ingiustificato inutile rischio.

55. La permanenza dei rifiuti ad alta attività sia nelle sedi dei vecchi impianti nucleari che nelle sedi di stoccaggio temporaneo già esistenti è prevista specificamente dalla Guida Tecnica 30.

56. Non si comprende, tra l'altro, quale soggetto se ne verrebbe ad assumere la relativa responsabilità (non certamente SOGIN, che come si preciserà, a tutto voler concedere non ne ha le basi economico finanziarie per assumere un tale rischio); non solo, ma risulta del tutto poco agevole comprendere quale tipologia di assicurazione verrebbe a garantire, non solo lo spostamento di detto rifiuto, ma

anche lo stoccaggio, seppure temporaneo, in un deposito superficiale nel quale non dovrebbe essere collocato.

57. Ferme queste evidenti illegittimità proprie del richiamato DM di riclassificazione dei rifiuti, tuttavia, quest'ultimo, proprio per una tale possibile previsione che ammetterebbe la presenza di rifiuti di media ed alta attività, non potrebbe modificare, automaticamente, il sistema di individuazione del sito per la localizzazione del Deposito Nazionale, che in base alla Guida Tecnica 29, non prevedeva detta nuova classificazione di rifiuti .

58. Appare evidente che la sopravvenuta classificazione dei rifiuti avrebbe imposto, proprio per salvaguardare la salute umana e l'ambiente, quanto meno, l'adozione di una nuova Guida Tecnica, che, in ragione dei principi di precauzione e prudenza, prevedesse criteri ulteriori, per la presenza, seppure in via temporanea ma a lunga durata, di una diversa tipologia di rifiuti, con l'ovvia conseguenza di dover procedere alla redazione di una nuova Carta Nazionale per le aree potenzialmente idonee.

59. Ne consegue che, quest'ultima Carta, come attualmente adottata, risulta essere del tutto priva dei presupposti giuridici, in quanto identificata su criteri riferiti ad un Deposito Nazionale che avrebbe dovuto ospitare rifiuti di bassissima, bassa ed alcune tipologie di media attività e, quindi, la localizzazione delle aree è avvenuto per un diverso Deposito Nazionale, certamente non per quello riferito alla tipologia di rifiuti identificati dal contestato DM del 2015.

60. Risulta evidente che anche se si volesse superare la illegittimità del DM che ha riclassificato i rifiuti radioattivi, comunque la procedura di identificazione della CNAPI risulta in radice illegittima e ciò proprio in ragione delle censure indicate nell'epigrafe del motivo di ricorso.

61. In particolare è chiara la violazione del principio di buon andamento, di effettività e di precauzione, oltre ad una carenza assoluta di motivazione del DM del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente del 30 dicembre 2020 di nulla osta alla pubblicazione della CNAPI.
62. Del resto non risulta giustificabile l'iter procedimentale posto in essere per la identificazione della CNAPI, neppure se si volesse procedere ad una analisi comparativa degli interessi in gioco, tenuto conto che i principi di tutela della salute umana e di quelli ambientali, non solo non risultano essere comprimibili, ma non possono recedere dinanzi ad alcuna forma di altro interesse, certamente non quello economico o politico.
63. Del resto, la Guida Tecnica 29 è chiara nei suoi contenuti ed ha fissato i criteri di individuazione di aree potenzialmente idonee considerando che il Deposito sarà solo destinato a scorie di bassa e media attività.
64. Nelle premesse delle linee Guida si legge:
- “Le caratteristiche del sito nel quale viene localizzato un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, unitamente a quelle del condizionamento dei rifiuti e delle strutture ingegneristiche dell'installazione, devono garantire il confinamento e l'isolamento dei radionuclidi dalla biosfera, al fine di assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell'ambiente e dei beni”*.
65. E' evidente che se nel Deposito vi è la presenza di scorie radioattive di media e alta attività, a nulla vale, come detto, la semplice affermazione, che saranno stoccati in via temporanea ma a lunga durata, quest'ultima dichiarazione non è sufficiente per escludere il rischio di radiazione nei confronti della popolazione e dell'ambiente; con la conseguenza che la garanzia, indicata dalla Guida 29, verrebbe del tutto meno.

66. Pertanto, la CNAPI è stata individuata sulla base di un Deposito Nazionale che avrebbe contenuto rifiuti di totale diversa qualità e soprattutto pericolosità.

67. In definitiva, da quanto è emerso dal Seminario Nazionale, la CNAPI è stata redatta su criteri del tutto incompatibili con la presenza nel deposito di nazionale di scorie ad alta attività.

68. La presenza di dette scorie ad alta attività in un deposito superficiale è comunque dannosa per la popolazione, sia se la presenza è di un solo giorno, sia di 100 anni; ciò, in quanto, eventi interni o eventi esterni (si pensi a quanto accaduto a Fukushima) o, comunque, l'errore umano, potrebbero determinare una fuoriuscita di radiazioni non contenibili:

69. Quindi il sistema come individuato esporrebbe il territorio dove verrebbe realizzato il Deposito Nazionale ad un fattore di rischio imponderabile, sul quale la guida tecnica 30 affannosamente redatta da ISIN solo nel novembre 2020, ha cercato di porre rimedio affermando al punto 7.2 quanto segue:

“Per il deposito gli obiettivi di radioprotezione sono stabiliti in modo tale che l'impatto radiologico sugli individui della popolazione derivante da situazioni incidentali sia tale da escludere l'adozione di qualsiasi intervento di protezione della popolazione, anche a fronte dei più severi scenari incidentali ipotizzabili”.

70. Queste affermazioni assolute, non indicano, tuttavia, su quali presupposti si possa escludere categoricamente, a priori, ed in modo assoluto, un possibile danno alla popolazione in presenza di un Deposito Nazionale con stoccaggio temporaneo di rifiuti di media ed alta attività; né risulta ragionevole sostenere che il Deposito è sicuro perché lo deve essere e basta.

71. Un'affermazione tanto radicale, quanto gravemente pericolosa, rispetto alla quale devono essere identificate le relative responsabilità, difficilmente sopportabili dalla

società SOGIN spa in quanto Società, assolutamente sottocapitalizzata e fallibile come ogni altra società di capitale.

72. Tutto questo è del tutto diverso dall'esempio del deposito de la Haube realizzato in Francia nella regione dello Champagne, posto a speculare paragone dalla Società SOGIN in tutta la documentazione prodotta e durante il Seminario Nazionale, atteso che in detto deposito sono stoccati solo scorie di bassissima e bassa attività e non quelli di media e alta.
73. Pertanto, l'affermazione frettolosamente rappresentata dall'ISIN nella Guida tecnica n. 30, nei punti 7.1. e 7.2, secondo la quale il Deposito Nazionale sarà comunque idoneo, non importa in quale sito venga costruito e quali scorie esso contenga, risulta essere del tutto improvvida, inveritiera e del tutto illegittima, e viziata altresì per eccesso di potere per sviamento.
74. Di qui la CNAPI è stata redatta su errati, illegittimi, contraddittori e illogici presupposti.
75. Una materia così complessa, così delicata, così carica di incredibili responsabilità, avrebbe dovuto essere affrontata con una procedura certa, trasparente, costruita dal basso, verificabile e non imposta dall'alto, determinata unilateralmente da SOGIN.
76. Lo dimostra il fatto che la fase di partecipazione in sede di Seminario Nazionale (avviato da SOGIN nel settembre 2021 e terminata a metà novembre 2021) è stata meramente formale e, quindi, del tutto apparente, tesa unicamente ad affermare la volontà di SOGIN, alla quale si è affiancato l'acritico assenso dell'ISIN, rimasto silente dinanzi alle plurime osservazioni svolte anche dai Comitati ricorrenti.
77. Del resto, da quanto è emerso in sede di consultazione pubblica, la procedura non ha tenuto in considerazione quanto previsto dalle prescrizioni rappresentate nel DM n. 340 del 2018.

78. Questo è un ulteriore elemento che prova la illegittimità degli atti qui impugnati in ragione delle censure formulate nell'epigrafe del motivo di ricorso e dell'assenza di ogni verifica fatta da ISIN sul punto.

79. Anzi, anche in questo caso vi è stata una violazione del giusto procedimento, nel senso che la Guida Tecnica 29 e, quindi, la conseguente la CNAPI, così come, illegittimamente, non sono state modificate a seguito dell'adozione della nuova classificazione dei rifiuti - DM dell'agosto del 2015 - ; parimenti non sembra che, le medesime Guida e Carta, siano state adeguate al parere di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il richiamato DM 340/2018 e con il Parere 2577 del 14/12/2017 della Commissione della Commissione Tecnica di Verifica VIA VAS del MATTM .

80. In particolare dal procedimento non si rileva alcun riferimento alle n. 56 prescrizioni riportate nel richiamato parere di compatibilità ambientale ed in particolare:

Punto 2 *“Devono essere approfondite la valutazioni degli effetti sulla salute pubblica, sia dal punto di vista analitico che rispetto degli indicatori di monitoraggio”*. Al riguardo, emerge chiaramente che la Guida Tecnica 29 non tiene conto di quest'ultimo profilo; né, ai fini della redazione della CNAPI, sono state valutate le aree da un punto di vista di verifica epidemiologica e di pressioni derivanti da criticità di patologie che caratterizzano le aree, nel caso in specie identificate nella Provincia di Viterbo. Si precisa al riguardo che la Provincia di Viterbo presenta una incidenza di tumori superiore alla media nazionale per 11 tipologie di neoplasie, ed in particolare per leucemie e linfomi. Queste patologie, che risultano connesse specificamente alla presenza di radioattività ambientale (radon in questo caso) secondo quanto indicato dalla IARC (International Agency

for Research on Cancer), aumenterebbero in forma critica in presenza di dispersione ambientale per eventi acuti o cronici da parte del Deposito Nazionale.

81. **Punto 19** *“Occorre approfondire/verificare gli esiti della valutazione dell’analisi di coerenza esterna orizzontale, relativa alla localizzazione del Deposito Nazionale”*; anche questo aspetto non è stato preso in considerazione in sede di redazione CNAPI.

82. **Punto 26** *“Si deve integrare l’analisi con la strategia del “Brown field”, ossia la trasformazione degli attuali siti nucleari in depositi di se stessi, rispetto alla realizzazione del Deposito Nazionale”*. Questo profilo assume una grande rilevanza, in quanto, la Guida 29 non prevede alcuna verifica di comparazione delle diverse possibili ed alternative soluzioni, ciò è ancor più rilevante se si considerano le enormi criticità che si verrebbero a determinare con il trasporto dei rifiuti di media ed alta attività. Profilo che, al contrario è stato preso in considerazione come possibile alternativa dalla Guida Tecnica n. 30 redatta dall’ISIN nell’ottobre 2020.

83. **Punto 27** *“Si devono valutare le possibili strategie alternative tenendo conto del rischio ad esse associato (non solo naturale: idrogeno, sismico, ecc. ma anche di tipo terroristico e bellico) e della sua durata nel tempo”*.

84. **Punto 28** *“Si deve redigere un piano di monitoraggio ambientale, così come disposto dall’art. 18 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che definisca i soggetti responsabili, le fonti finanziarie e le soglie critiche rispetto alle quali attivare le modifiche al Programma Nazionale”*. Anche il piano di monitoraggio è del tutto assente;

85. **Punto 41** *“Si deve rappresentare lo stato attuale dell’ambiente e la valutazione degli effetti delle singole azioni, considerando tutte le componenti ambientali e territoriali ritenute pertinenti. Ad esempio: salute umana (esposizione*

all'inquinamento), aria e clima (qualità dell'aria – emissioni – caratteristiche climatiche), acqua (qualità dei corpi idrici – risorse idriche e usi sostenibili), (...)”.

86. **Punto 51** *“Occorre condurre una approfondita indagine epidemiologica che abbia inizio prima della costruzione del Deposito Nazionale e prosegua durante il suo funzionamento”*. Al riguardo, come evidenziato al precedente punto 2, l'indagine epidemiologica doveva costituire uno dei criteri principali della Guida tecnica 29 e, quindi, costituire una indagine specifica ai fini della realizzazione della CNAPI.

87. Appare del tutto evidente che, non avendo, l'ISPRA prima ed in seguito l'ISIN, adottato una nuova ed aggiornata Guida tecnica 29 , in ragione della nuova classificazione dei rifiuti e delle prescrizioni fissate dal parere di compatibilità ambientale, e, quindi, provveduto ad una nuova redazione della CNAPI, il procedimento risulta essere, anche sotto quest'ultimo profilo, del tutto viziato per carenza dei presupposti e comunque posto in essere in violazione del principio di ragionevolezza e di precauzione oltre che di carenza assoluta di motivazione.

22

88. Un ulteriore profilo di censura, rispetto a questo primo motivo di impugnazione, riguarda il contenuto della Guida Tecnica n. 30 adottata dall'ISIN nell'ottobre 2020.

89. Come emerge dal contenuto di quest'ultimo documento:

“La presente Guida Tecnica definisce i criteri generali di sicurezza nucleare e radioprotezione per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione dei depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi, di sorgenti dismesse e di combustibile irraggiato, tenendo conto degli standard internazionali in materia. Tali criteri si applicano ai depositi di stoccaggio temporaneo di nuova realizzazione. Per i depositi in esercizio alla data di emanazione della presente guida, si dovrà prevedere una fase di verifica, adottando eventuali interventi di adeguamento secondo un approccio graduato”.

90. Si legge ancora nel medesimo documento:

“I criteri della presente Guida Tecnica si applicano alle seguenti tipologie di installazioni: “a) Depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi di attività molto bassa, bassa e media presso gli impianti nucleari; b) Depositi di stoccaggio temporaneo di combustibile irraggiato presso gli impianti nucleari; c) Deposito di stoccaggio temporaneo di lunga durata per il combustibile irraggiato, i rifiuti radioattivi ad alta attività e i rifiuti radioattivi a media attività non conferibili allo smaltimento superficiale; d) Depositi di rifiuti radioattivi presso installazioni diverse dagli impianti nucleari”.

91. Suscita perplessità leggere in detta nuova Guida Tecnica, emanata due mesi prima della pubblicazione della CNAPI, che l’ISIN preveda l’ipotesi di lasciare i rifiuti radioattivi presenti presso gli impianti nucleari.
92. Questo dimostra l’incertezza e la contraddittorietà che ha caratterizzato tutto il procedimento di identificazione della CNAPI, tenuto conto che la Guida Tecnica 30 avrebbe dovuto essere redatta prima della individuazione della CNAPI.
93. Tutto ciò conferma che la CNAPI è stata elaborata su errati presupposti, che sono stati in seguito modificati e, pertanto, non corrisponde alle successive previsioni; con la conseguenza che tutti i criteri di esclusione avrebbero dovuto essere rivisti ed applicati.
94. Di qui l’illegittimità del provvedimento di nulla osta di pubblicazione della CNAPI disposta con DM del 30 dicembre 2020 del MISE del Ministero dell’Ambiente, nell’assoluto silenzio dell’ISIN.

* * * * *

II.- Violazione degli artt. 25, 26 e 27 d.lgs. n. 31 del 2010 e ss. modificazioni ed integrazioni; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014; Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione e di sussidiarietà; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di

potere per motivazione apparente e comunque perplessa, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento; violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. apparente partecipazione al procedimento; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria, altro profilo.

95. Ferme le eccezioni procedurali svolte nel precedente motivo di ricorso, le stesse eccezioni devono essere avanzate anche in ordine al contenuto della CNAPI.
96. Come in precedenza evidenziato, la CNAPI è stata redatta in soli 6 mesi e inviata da SOGIN a ISPRA nel gennaio 2015.
97. Da quanto è emerso durante il Seminario Nazionale, sembrerebbe che la CNAPI abbia avuto degli aggiornamenti, ma né SOGIN, né l'ISIN hanno prodotto detta documentazione.
98. Sta di fatto che SOGIN, seppure i Comitati sin dalle prime osservazioni lo hanno richiesto, non ha prodotto neppure tutta l'attività istruttoria svolta per giungere ad individuare la CNAPI.
99. Nel senso che SOGIN non ha prodotto le valutazioni comparatistiche che sono state svolte rispetto ad aree escluse ed aree inserite nella Carta, così da rendere del tutto indecifrabile la modalità di verifica svolta.
100. In altri termini SOGIN non produce documentazione che spieghi quali aree sono state valutate e quali quelle scartate; non è stato prodotto alcun documento di comparazione tra aree escluse e aree indicate nella CNAPI.
101. L'unica dichiarazione svolta da SOGIN è stata quella di aver escluso il 99% del territorio italiano, argomentazione del tutto carente atteso che non è stato depositato nessun documento che provi che i 22 siti della provincia di Viterbo avessero delle qualità diverse rispetto ad altri territori italiani esclusi dalla stessa CNAPI.

102. Risulta evidente che a fianco di una carenza di motivazione, vi è anche una assenza di adeguata istruttoria, tanto è vero che i Comitati formulano in calce al presente ricorso specifica istanza istruttoria a codesto Ecc.mo TAR Lazio.
103. Nella sostanza appare contraddittorio ed irragionevole che in un termine di 6 mesi SOGIN sia giunta a mappare 30 milioni Km² di territorio (come la stessa sosterebbe); ciò conferma che la valutazione è stata fatta solo su rilievi cartografici, che in ragione delle osservazioni svolte dagli stessi Comitati ricorrenti, risultano essere molto risalenti nel tempo e, pertanto, del tutto inaffidabili e non rispondete all'attuale identificazione dei territori interessati.
104. In tutto questo lasso di tempo dalla pubblicazione della Guida Tecnica 29 e dal D. Lgs. 45 del 2014, alcuna Amministrazione regionale provinciale e comunale è stata coinvolta nel processo decisionale, ciò in piena violazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione al procedimento.
105. Da quello che è emerso durante il Seminario Nazionale, dette Amministrazioni hanno avuto notizie della CNAPI solo dopo il nulla osta alla pubblicazione avvenuta il 5 gennaio 2021, quindi a Carta approvata, senza la possibilità di poter partecipare alla definizione della stessa.
106. Ne consegue che la Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee, è stato un atto imposto, senza che alcuna Amministrazione territoriale abbia potuto partecipare alla sua formazione.
107. Peraltro, la stessa Carta è stata redatta ed adottata da una Società di capitali priva di effettive prerogative pubblicistiche, se non per aver ottenuto l'attribuzione, in via diretta di un rapporto concessorio, la cui terzietà risulta essere del tutto incerta.
108. I sopradetti profili, evidenziato come le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo decisionale, tra cui la stessa ISIN, non hanno svolto alcuna verifica e alcun

controllo verso l'attività posta in essere dalla SOGIN s.p.a., ma hanno solo assecondato l'operato di quest'ultima, con la conseguenza che tutto il processo di redazione della CNAPI è stato posto in essere in violazione degli artt. 7 e ss. della L.n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.¹.

109. Invero, un procedimento così complesso, che impatta in modo determinante, sulla salute umana, sull'ambiente e sul territorio dove il Deposito nazionale dovrebbe essere realizzato, avrebbe dovuto essere partecipato dalla sua originaria formazione con le Amministrazioni territoriali, con le organizzazioni professionali, con le comunità.

110. Nulla di tutto ciò è stato fatto e la redazione della CNAPI, in modo del tutto non giustificato, è stata caratterizzata dall'assoluta carenza di trasparenza.

111. Sotto altro profilo lascia perplesso, non solo, l'operato delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, ma, soprattutto, dell'ISIN che nulla ha rappresentato, rispetto alla mancata applicazione della valutazione ambientale disposta con DM 340 del 2018, che, come detto, non è stata oggetto di considerazione da parte di SOGIN.

112. Al riguardo, infatti, nella relazione conclusiva del Seminario Nazionale (terminato come detto a metà novembre 2021), né SOGIN, né l'ISIN, né tanto meno le Amministrazione dello Sviluppo economico e dell'Ambiente hanno svolto argomentazioni sulle stringenti osservazioni avanzate, nel caso in specie per le 22 aree identificate nell'ambito della Provincia di Viterbo, da parte di tutti i Comitati e Amministrazioni locali.

113. Questo denota che la seconda fase di partecipazione ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, peraltro gestita direttamente dalla sola SOGIN e non contraddetta da nessuna delle Amministrazioni coinvolte, neppure dall'ISIN, è stata solo apparente,

¹ Al riguardo vale ricordare la procedura di infrazione in atto dal parte della UE (n. 2021 del 2018) (EU Pilot⁹ 9657 del 2020) riguardo proprio al comportamento di ISIN, su cui gravano forti dubbi di indipendenza.

viziando anche questa seconda fase del procedimento per violazione del giusto procedimento.

114. In altri termini, una prima fase di formazione della CNAPI è risultata del tutto segretata e quindi in spregio, come visto ad ogni regola procedimentale.

115. La seconda fase, peraltro a CNAPI già redatta, è stata priva di quel necessario coinvolgimento e, soprattutto, SOGIN non ha depositato tutta la documentazione esistente come lo denota lo stesso nulla osta del 30 dicembre 2020.

116. Inoltre SOGIN non ha dato alcun riscontro alle eccezioni formulate, in sede di Seminario, dalle varie Amministrazioni intervenute, che hanno evidenziato l'incongruenza di fondo delle valutazioni fatte sulla sussistenza dei criteri di selezione cui alla Guida tecnica del 29.

117. Né nel processo di analisi e valutazione delle osservazioni esiste testimonianza della partecipazione di ISIN, che pure avrebbe dovuto intervenire direttamente o indirettamente tramite una commissione ad hoc di garanzia

27

118. Al riguardo si depositano, nel presente giudizio le osservazioni svolte da ciascun Comitato e quelle prodotte dalla Provincia di Viterbo e dalla Regione Lazio.

119. Come evidenziato dalle osservazioni svolte, ad esempio dalla Regione Lazio, quest'ultima ha contestato che:

“i criteri utilizzati per l'individuazione delle suddette aree non hanno preso a riferimento le peculiarità specifiche del territorio della Provincia di Viterbo, con riferimento ad altri parametri di prioritaria importanza, come ad esempio gli aspetti più tipici del paesaggio e della valorizzazione dei suoli agricoli destinati a culture di pregio, i vincoli derivanti da beni paesaggistici, la presenza di siti ad elevato interesse archeologico e culturale e le azioni programmatiche orientate alla valorizzazione delle aree interne dell'Alta Tuscia- Antica Città di Castro”.

120. La Regione Lazio, alla pari dei Comitati ricorrenti e della Provincia di Viterbo ha evidenziato delle ulteriori specifiche osservazioni su profili non considerati da

SOGIN, che se fossero stati considerati (e quindi se SOGIN stessa avesse applicato l'art. 7 della L.n. 241 del 1990 per la redazione della CNAPI) avrebbero imposto a quest'ultima l'esclusione delle 22 aree individuate dalla Carta delle aree potenzialmente idonee nella provincia di Viterbo.

121. Si legge, in particolare, in dette osservazioni della Regione Lazio :

- gli aspetti più tipici del paesaggio e della valorizzazione dei suoli agricoli destinate a culture di pregio, la Regione Lazio è impegnata nel complesso iter di creazione dei biodistretti;
- gli obiettivi strategici di valorizzazione dei centri minori del territorio laziale spesso di piccole dimensioni, caratterizzati da peculiarità storiche, culturali e naturali ma da una limitata accessibilità ai servizi essenziali:
- il piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'inadeguatezza della rete viaria di percorrenza delle aree interne;
- le aree potenzialmente idonee sono ricomprese nell'Area interna dell'Alta Tuscia che è caratterizzata da una bassa soggiacenza della falda e da locali condizioni idrogeologiche che potrebbero favorire il trasferimento dei nucleotidi più a valle verso la zona di Montalto Marina dove si sono falde di approvvigionamento idropotabile.

122. Inoltre nei 22 siti del viterbese non è chiaro come è stata gestita la valutazione dei criteri di esclusione e di approfondimento, tanto è vero che ciascun sito rientra in almeno in un criterio di esclusione.

123. Non solo, ma come è stato evidenziato in sede di Seminario nazionale dai Comitati tutta l'area della Provincia di Viterbo ha una complessa criticità da un punto di vista epidemiologico e proprio come rappresentato dal Ministero dell'Ambiente nella verifica ambientale cui al DM 340 del 2018, risulterebbe

impensabile un aggravio di criticità che potrebbero venirsi ad accavallare con la presenza di un Deposito Nazionale che contiene in superficie rifiuti radioattivi di media ed alta attività altamente tossici.

124. Senza considerare il fatto che il Deposito non sarà certamente una struttura “passiva” ma provvederà ad espellere fumi che si verrebbero a disperdere nell’aria.

125. Tutte queste osservazioni sono state, del resto, sollevate in sede di Commissione presso la Camera dei deputati con mozioni del gennaio, del marzo e dell’aprile 2021, che non sono state considerate dalla medesima società SOGIN.

126. Rilievi che sono stati sollevati anche in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali nella relazione, sulle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi, pubblicata il 21/12/2021.

127. Parimenti non sono state prese in considerazione le argomentazioni svolte dall’Agenzia di Sicurezza riguardo agli attacchi terroristici e quindi della grande criticità che il Deposito avrebbe se collocato nella prossimità di Roma Capitale.

128. Fermi tutti i rilievi svolti dai singoli Comitati, che, come detto, si producono nel presente giudizio e ai quali si rinvia, per non affaticare ulteriormente il presente giudizio, valgono tutte le osservazioni che si intendono in questa sede integralmente trascritte, deve essere svolta una ultima considerazione in ordine alla identificazione delle 22 aree individuate nella Provincia di Viterbo.

129. Tutte le aree individuate sono omogenee e sono interconnesse attraverso una vasta rete di aree naturali protette e siti natura 2000, nonché siti UNESCO. Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha

permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche (agricoltura) e natura.

130. Sogin ha fissato parametri discordanti per ogni area, senza svolgere una verifica complessiva della rete delle aree naturali protette presenti, ad esempio a confine con la Toscana si trova la prima area naturale protetta d'Italia quella del lago di Burano che oltre che sito natura 2000 è anche Zona Umida (Convenzione Ramsarr); collegata a questo sistema a pochi chilometri si trova a Riserva naturale di Montauto ed il sito natura 2000 dell'Oasi di Vulci, in questa area sono stati individuati almeno 4 aree ritenute ottimali.

131. Inoltre nell'area del Comune di Corchiano sono state individuate altre aree considerate "ottimali" (VT 12-15-16-20), secondo i contestati parametri SOGIN, ma che risultano al contrario, aree vincolate anche perché considerati importanti siti archeologici e protetti come siti UNESCO, oltre ad essere presenti oasi WWF di Pian Sant'Angelo e monumento naturale Parco delle Forre.

* * * * *

III.- Violazione del giusto procedimento, violazione dell'art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione; Violazione dei principi di trasparenza, e concorrenzialità; violazione degli artt 101 e ss. TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea); violazione delle direttive n. 2004/18/CE relativa "al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi" e n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 "relativa ai servizi del mercato interno" – così come modificate dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014

cosiddetta Bolkestein; eccezione di costituzionalità degli artt. 25, 26 e 27 del D.

Lgs. 31 del 2010 e ss.ii.mm, rispetto agli artt. 3, 11, 41, 76, 97 e 117 Cost.

132. L'art. 25 comma 3 del D. Lgs.31 del 2020 afferma che:

“La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione”.

133. Al Successivo art. 26 della medesima normativa si legge:

“La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine: a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25; b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico; d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti; e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte. e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorità di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale”.

134. Sotto un primo profilo la norma non chiarisce chi sarà il soggetto gestore del Deposito nazionale, anzi risulterebbe che SOGIN possa fare tutto tranne la gestione.

135. Questa ricostruzione è confermata dal contenuto della Guida Tecnica 30 ed in particolare sulla definizione contenuta al punto 2.8 “Esercente del deposito”, che viene definito: **“Persona fisica o giuridica avente la responsabilità dell'esercizio del**

deposito come specificato nell'autorizzazione, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale".

136. Appare quanto meno singolare che a novembre 2020 data di adozione della Guida Tecnica 30 non sia stato identificato *"l'esercente del deposito"*.
137. Ora quest'ultimo aspetto non è di secondaria importanza, di qui si pongono dei quesiti di grande rilevanza sia che il gestore debba essere ancora individuato, sia che il gestore possa essere la stessa società SOGIN.
138. Il punto centrale è chi si assumerà il rischio e quindi le responsabilità sulla gestione del Deposito Nazionale con la presenza di scorie radioattive di media ed alta attività? Quali garanzie il gestore, anche se fosse SOGIN, dovrà prestare? Quale sarebbe il criterio di autonomia finanziaria prospettata?
139. All'art 27 del Dlgs. 31/2010 e ss.mm.ii. si afferma che con l'autorizzazione unica dovrà essere indicata una garanzia idonea. Ma non vi è alcuna previsione che viene ad indicare questo aspetto di grande rilevanza.
140. E' evidente che anche SOGIN è una società per azioni, peraltro di appena 15 milioni di capitale, che è a rischio di fallimento come tutte le società, che ha un patrimonio limitato che si ripercuote sull'assunzione di responsabilità e di autonomia finanziaria.
141. Nessuna normativa evidenziata, riesce a dare delle indicazioni al riguardo; né l'ISIN, né le Amministrazione pubbliche che seguono il procedimento hanno indicato criteri in ordine alle qualità di attività e responsabilità di gestione del Deposito Nazionale. Né risultano indicate, nelle norme richiamate, le previsioni contrattuali assicurative e per quali massimali dovranno essere predisposte le assicurazioni per coprire il rischio di radiazioni da scorie di media ed alta attività?

142. Su tutto questo l'ISIN nulla ha detto, quest'ultimo Istituto, ha riempito la Guida tecnica n. 30 di affermazioni di principio, ma non ha fissato alcuno dei parametri per identificare l'adeguato gestore del Deposito, ed i criteri di copertura finanziaria e di rischio.
143. Anche sotto questo profilo la Guida Tecnica 30 risulta essere illegittima in quanto a fianco all'affermazione che il Deposito Nazionale non avrà incidenza verso l'esterno e quindi non provocherà radiazione a danno della salute umana o dell'ambiente, non vi è alcun altro elemento, che possa fissare, non solo le regole di realizzazione del Deposito nazionale, ma, altresì, ed è l'aspetto più rilevante, di gestione di detto Deposito.
144. Invero, senza dette previsioni, le affermazioni contenute nella Guida Tecnica 30 risultano essere del tutto prive di contestualizzazione, di efficacia e di rilevanza e quindi in contrasto con i principi cui all'art. 97 cost. indicati in epigrafe del presente motivo di ricorso.
145. Fermo quanto sopra evidenziato, sotto altro profilo, comunque la posizione della Società SOGIN ai fini della costruzione ed eventualmente per la gestione del Deposito Nazionale deve ritenersi in contrasto con le previsioni dell'Unione Europea vigenti e ciò in ragione del fatto che l'assegnazione della concessione è avvenuta per legge e quindi in via diretta e non attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
146. Invero, la normativa dell'Unione Europea e la Giurisprudenza della Corte di Giustizia, che si è andata a formare in ragione del contenuto e dell'applicazione delle direttive n. 2004/18/CE relativa *“al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”* e n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 *“relativa ai servizi del mercato interno”* –

cosiddetta Bolkestein, ha imposto il divieto di procedere all'assegnazione di rapporti concessori senza una regolare procedura di evidenza pubblica (in questo senso Corte di Giustizia sentenza del 18 settembre 2019 - caso C-526/17 – Commissione Europea c./ Repubblica italiana ed una pluralità di altre decisioni al riguardo).

147. Nel caso in specie la procedura avrebbe permesso di qualificare in modo puntuale il costruttore e il gestore del Deposito Nazionale, le responsabilità, gli ambiti operati, i costi; in altri termini la fissazione di una possibile procedura di evidenza pubblica avrebbe fatto più chiarezza su tutto quello che è rimasto omesso in questo procedimento che è stato e rimane del tutto oscuro, privo di trasparenza, oltre che contraddittorio ed illogico.

148. Pertanto si contesta l'eventuale attribuzione diretta alla società SOGIN sia della realizzazione sia della gestione del Deposito Nazionale, atteso il fatto che SOGIN costituisce una società per azioni di natura privatistica e commerciale e pertanto non può sfuggire alle prescrizioni fissate dall'Unione Europea.

149. Del resto i finanziamenti che verranno erogati per realizzare detta attività non verranno direttamente dalla Società SOGIN, ma saranno oggetto di finanziamento statale o meglio, a quanto risulta da una quota di valore inserita nell'ambito della bolletta dell'elettricità di ogni utente esistente nel territorio nazionale.

150. Con la conseguenza che le richiamate previsioni nella parte in cui dispongono l'affidamento diretto del rapporto concessorio alla Società SOGIN devono essere disapplicate.

151. Sotto altro profilo e comunque in via subordinata le previsioni contenute negli articoli 25, 26 e 27 d. Lgs. 31 del 2010, riferite all'assegnazione diretta del rapporto concessorio della costruzione e gestione del Deposito nazionale risultano essere

incostituzionali in quanto in violazione oltre che alle previsioni contenute nel Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, anche degli artt. 3, 11, 41, 76, 97 e 117 Cost.

Conclusioni

Si chiede a codesto Ecc.mo TAR Lazio, previa ammissione dell'Istanza istruttoria formulata in calce del presente atto, di voler accogliere il presente ricorso e quindi annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

Con ogni conseguenza di legge anche in riferimento alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Roma 14 febbraio 2022

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Avv. Francesco Rosi

35

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e pertanto il valore del contributo unificato è di € 650,00

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Avv. Francesco Rosi

Istanza istruttoria

Si chiede a codesto Ecc.mo TAR Lazio di voler acquisire agli atti del presente giudizio i presenti documenti:

- le differenti e singole versioni della CNAPI identificate come revisioni da n. 1 a n. 8;
- nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019;
- ogni attività istruttoria svolta dalla Società SOGIN per la redazione della Carta delle aree potenzialmente idonee, limitatamente alle 22 aree identificate nella provincia di Viterbo, ivi comprese le valutazioni comparatistiche svolte tra le aree ritenute idonee e quelle non idonee;
- tutti i rapporti, le verifiche e le valutazioni che sono state svolte dall'ISIN in ordine al contenuto della CNAPI;
- copia degli esiti, delle verifiche e delle valutazioni condotte da ISIN, trasmessi al Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 luglio 2019;
- nota dell'ISIN del 5 marzo 2020;
- nota dell'ISIN, prot. 0007006/U del 10 dicembre 2020.

36

Con riserva di promuovere eventuali motivi aggiunti a seguito del deposito della sopradetta documentazione

Con osservanza

Roma 14 febbraio 2022

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Avv. Francesco Rosi